

**REGIONE DEL VENETO**

COMMISSIONE REGIONALE V.I.A.  
(L.R. 26 marzo 1999 n°10)

**Parere n. 365 del 18/07/2012**

**Oggetto:** Acegas Aps S.p.A. - Progettazione preliminare e definitiva del completamento ed ampliamento dell'impianto di depurazione di Ca' Nordio a Padova. Comune di localizzazione: Padova (PD). Procedura di V.I.A. e contestuale approvazione ed autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. 4/08 e dell'art. 23 della L.R. 10/99 (DGR 308/09, DGR 327/09).

**Modifica prescrizioni parere n. 349 del 18/04/2012, approvazione ed autorizzazione dell'intervento, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 10/99 e s.m.i. e rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i..**

**PREMESSA**

In data 11/12/2009 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, da Acegas Aps S.p.A., domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale e contestuale approvazione ed autorizzazione dell'intervento, ai sensi del D.Lgs. 4/08 e dell'art. 23 della L.R. n. 10/99 (D.G.R. 308/09 e D.G.R. 327/09), acquisita con prot. n. 694779/45.07 del 14/12/2009.

Contestualmente alla domanda sono stati depositati, presso l'Unità Complessa V.I.A. della Regione Veneto, il progetto definitivo, lo studio di impatto ambientale ed il relativo riassunto non tecnico.

Espletata da parte dell'Unità Complessa V.I.A. l'istruttoria preliminare, il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 06/06/2010 sui quotidiani "Il Mattino di Padova" ed "Il Gazzettino", l'annuncio di avvenuto deposito del progetto e del SIA con il relativo riassunto non tecnico presso la Regione del Veneto, la Provincia di Padova ed il Comune di Padova (PD). Lo stesso ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA in data 15/06/2010 presso la sala del Consiglio del Municipio del Comune di Padova.

Entro i termini non sono pervenute osservazioni e pareri, di cui agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

In data 22/09/2010, ai sensi e per gli effetti della L.R. 22.7.1997, n. 27, la Commissione Regionale V.I.A., nominata con D.G.R. 926 del 28/03/2006, è decaduta. In data 15/03/2011 con D.G.R. n. 274 è stata nominata la nuova Commissione Regionale V.I.A. che si è insediata in data 30/03/2011.

Oltre i termini sono pervenute le osservazioni della Provincia di Padova (prot. n. 545061 del 18/10/2010) ed il parere formulato dalla Direzione Regionale Urbanistica (prot. n. 613557 del 23/10/2010).

In data 17/05/2011 il gruppo istruttorio al quale è stato affidato l'esame del progetto, ha effettuato un sopralluogo tecnico presso l'area d'intervento.

Con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d'incidenza ambientale, il Servizio Pianificazione Territoriale dell'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) ha

trasMESSO in data 15/02/2012 con prot. n. 73468, la relazione istruttoria tecnica n. 13/2011, con la quale si prende atto della dichiarazione di non necessit  della procedura di valutazione di incidenza per il progetto in oggetto e si dichiara che la stessa   stata redatta in modo conforme alla D.G.R. n. 3173 del 10/10/2006. Essendo l'area oggetto dell'intervento parzialmente ricadente all'interno della fascia degli ambiti di tutela disposta dal D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., il proponente, cos  come previsto dalla Circolare n. 16 del 01/03/2011 della Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, ha provveduto a trasmettere la documentazione progettuale, ai fini del rilascio del parere di compatibilit  paesaggistica, alla Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso ed alla Soprintendenza Beni Archeologici del Veneto.

In conformit  a quanto stabilito dal comma 7 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., gli Uffici dell'Unit  Complessa V.I.A. hanno provveduto a richiedere, con nota prot. n. 498083 del 26/10/2011, l'espressione del parere vincolante di compatibilit  paesaggistica, di cui al comma 5 dell'art. 146 del medesimo decreto, al competente Soprintendente.

In data 02/04/2012 con prot. n. 155101   stato acquisito il parere favorevole n. 5827 del 26/03/2012, espresso dalla Direzione Regionale Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici.

Il Presidente della Commissione nella riunione del 21/12/2011 ha disposto, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., la proroga di 60 giorni per l'espressione del parere sul progetto in esame.

La Commissione Regionale V.I.A. ha richiesto al proponente, in data 20/07/2011 con prot. n. 372154 del 04/08/2011, documentazione integrativa acquisita con nota prot. n. 485901 del 19/10/2011.

Il proponente ha trasMESSO documentazione aggiuntiva acquisita con prot. n. 71362 del 08/02/2010, con prot. n. 318300 del 04/07/2011 e con prot. n. 66090 del 09/02/2012.

Con parere n. 349 del 18/04/2012, la Commissione Regionale V.I.A., ha espresso ad unanimit  dei presenti, parere favorevole con prescrizioni al rilascio del giudizio positivo di compatibilit  ambientale sul progetto specificato in oggetto, dando atto della non necessit  della procedura per la Valutazione di Incidenza Ambientale.

Nella seduta del 18/04/2012, la medesima Commissione Regionale V.I.A., integrata ai sensi dell'art. 23 della L.R. 10/99, dalla Dott.ssa Angelica Siviero delegata dal Presidente della Provincia di Padova e dal Dott. Andrea Penzo della Direzione Tutela Ambiente - Servizio Idrico Integrato, assenti il Dirigente Responsabile della Tutela Ambientale della Provincia di Padova, il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio, il Dirigente Regionale dell'Unit  di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS, VINCA e NUVV) - Servizio Pianificazione Ambientale, il Dirigente Regionale dell'Unit  di Progetto Genio Civile di Padova ed il Dirigente Regionale dell'Unit  Periferica Servizio Forestale di Padova, ha deciso di rinviare l'ulteriore votazione in merito all'approvazione del progetto e all'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento.

In data 12/06/2012 il proponente ha trasMESSO ulteriore documentazione aggiuntiva, acquisita con prot. n. 273827 del 12/06/2012, inerente le tecnologie delle "linee a trattamento a ciclo alternato" e "lisi termica dei fanghi", di cui   prevista l'adozione in impianto.

## **DESCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA**

La documentazione integrativa risulta costituita da:

- progetto definitivo di aggiornamento delle vecchie linee ZIP e BIO cos  da realizzare un processo biologico a cicli alternati;
- progetto definitivo della stazione di lisi termica dei fanghi di supero prodotti dalla linee di trattamento reflui esistenti e nuove

Il progetto di aggiornamento delle datate linee ZIP e BIO, redatto da ingegneria Ambiente S.r.l., adotta i carichi idrici e di inquinanti delineati in precedenza e individua le caratteristiche funzionali del processo a

cicli alternati. Nella documentazione descrittiva e grafica sono riportati i risultati delle simulazioni condotte e l'elenco delle apparecchiature elettromeccaniche e di controllo del processo.

Il progetto della stazione di lisi termica necessita, in sede di progetto esecutivo, di una rivisitazione dei parametri funzionali del processo e conseguentemente delle apparecchiature di scambio termico.

## QUADRO ECONOMICO

Si riporta di seguito il quadro economico di progetto:

<b>A) Lavori</b>	
Opere civili	16.487.854,95
Opere elettromeccaniche	23.620.775,57
<b>Sommano per lavori (Euro)</b>	<b>40.108.630,52</b>
Progettazione esecutiva compreso PSC	364.589,82
Avviamento e messa a regime	110.000,00
<b>Sommano importi soggetti a ribasso (Euro)</b>	<b>40.583.220,34</b>
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	800.000,00
<b>Totale generale per lavori (Euro)</b>	<b>41.383.220,34</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	
Oneri per potenziamento fornitura energia elettrica	95.000,00
Imprevisti	357.832,99
Accantonamento 31 Bis e simili	300.000,00
Spese tecniche (progettazione, ecc. a base di appalto)	839.400,75
Spese tecniche (direzione lavori, sicurezza e contabilità)	1.724.545,92
Validazione progetti e collaudo	200.000,00
Pubblicità gara	30.000,00
Accertamenti e verifiche	50.000,00
I.V.A. al 10% e al 20% (partita di giro)	0,00
<b>Totale somme a disposizione (Euro)</b>	<b>3.596.779,66</b>
<b>Totale generale A+B (Euro)</b>	<b>44.980.000,00</b>

## VALUTAZIONI COMPLESSIVE

Si richiama il parere n. 349 del 18/04/2012, con la quale la Commissione Regionale V.I.A. ha espresso parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto, dando atto della non necessità della procedura di valutazione di incidenza, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito riportate.

### PRESCRIZIONI

- 1. Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera proposta, salvo diverse prescrizioni e raccomandazioni sotto specificate.*
- 2. Nella redazione del progetto definitivo venga garantita la costanza delle prestazioni ambientali dichiarate, in particolare per quanto riguarda la qualità dello scarico ed il rispetto dei limiti di*

*cui all'allegato A Tab. 1 Colonna C delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.A., approvato con D.C. R. n. 107 del 05/12/2009, e di quanto previsto dall'art. 25 delle Norme Tecniche stesse per le aree sensibili e i relativi bacini scolanti.*

- 3. In conformità a quanto previsto dal c. 1 dell'art. 23 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, trattandosi di impianto di potenzialità superiore a 10.000 ab. eq. situato ad una distanza dalla costa inferiore ai 50 km, la disinfezione dovrà attivarsi obbligatoriamente almeno per il periodo di campionamento e analisi delle acque destinate alla balneazione. Ai sensi del c. 3 del medesimo articolo a partire dall'8/12/2012 è vietato l'utilizzo di sistemi di disinfezione che impiegano Cloro gas o Ipoclorito .*
- 4. Nella redazione del progetto definitivo, o al momento in cui verranno definite le tecnologie non ancora descritte in dettaglio nella documentazione progettuale presentata (paragrafo 3 dell'elaborato "Relazione integrativa a riscontro della richiesta di chiarimenti ed integrazioni" acquisito con prot. n. 485901/63.01.07 del 19/10/2011, e paragrafi 2 e 3 dell'elaborato "Integrazioni gennaio 2012", acquisito con prot. 485901/63.01.07 del 19/10/2012), il progetto dovrà essere corredato da completi bilanci di materia ed energia, nonché dalla illustrazione del processo e dalla descrizione delle apparecchiature impiegate.*
- 5. In presenza di variazioni significative delle tecnologie previste ed illustrate, in ragione di mutate scelte gestionali o progettuali, dovrà esserne data tempestiva comunicazione ai competenti uffici regionali, corredata da una relazione che descriva la costanza delle prestazioni ambientali dichiarate nel progetto, in particolare per quanto riguarda la qualità dello scarico.*
- 6. In presenza di variazioni significative alle condizioni al contorno previste dal progetto, quali ad esempio quantità e qualità dei reflui e dei rifiuti in ingresso, dovrà esserne data tempestiva comunicazione ai competenti uffici regionali, corredata da una relazione che descriva la costanza delle prestazioni ambientali dichiarate nel progetto, in particolare per quanto riguarda la qualità dello scarico.*
- 7. La portata dei reflui provenienti dalla zona sud di Padova (Guizza, Albignasego e Voltabarozzo, ecc.), sollevata ed avviata all'impianto di Ca' Nordio, dovrà rispettare la normativa regionale e non essere inferiore a 3 Qm (con Qm = 205 L/s come riportato nella relazione progettuale).*
- 8. La sezione di impianto di trattamento "bottini" dovrà essere attrezzata con efficiente sistema di abbattimento delle emissioni maleodoranti, che dovrà essere realizzato ed entrare in esercizio al più presto, a salvaguardia della salute del personale addetto.*
- 9. L'impianto sia dotato di un sistema di gestione delle acque meteoriche al fine di limitare, se necessario, i picchi di afflusso al corpo recettore, in accordo con l'Ente gestore dello stesso, nonché garantire il trattamento delle acque di dilavamento provenienti dalle porzioni di impianto che siano soggette al rilascio di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente, in conformità a quanto previsto dall'art. 39 delle Norme Tecniche del Piano di Tutela delle Acque.*
- 10. L'impianto dovrà essere dotato di tutti i sistemi di salvaguardia di cui al D.Lgs. 81/2008 s.m.i..*
- 11. Le terre e rocce da scavo dovranno essere gestite nel rispetto della D.G.R. n. 2424/08 e della D.G.R. 794/09.*
- 12. I fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue dovranno essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente sul recupero/smaltimento rifiuti.*
- 13. Dovrà essere acquisito il permesso di costruire per il nuovo edificio direzionale e per la ristrutturazione dell'edificio rurale da destinarsi a percorso museale.*
- 14. La barriera arborea prevista lungo tutto il perimetro dovrà essere di larghezza pari ad almeno 10 metri nei tratti ove possibile. Per l'impianto di tale vegetazione venga data priorità all'utilizzo di essenze provenienti da vivai certificati dalla Regione, conformemente ai disposti di cui alla D.G.R. n. 3263 del 15/10/2004.*
- 15. Lungo l'area su cui insiste il l'edificio rurale, si ritiene opportuno creare una barriera a verde lungo i tre lati del perimetro (lasciando libero il lato nord verso l'area di ampliamento),*

*attraverso la formazione di un'adeguata fascia a verde costituita da una siepe di arbusti con inserimento di piante di medio/alto fusto, di larghezza non inferiore a 5,00 metri, attraverso essenze di cui al punto precedente.*

*16. Venga rispettato quanto prescritto dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso nel parere n. 5827 del 26/03/2012 trasmesso dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, ed in particolare quanto di seguito riportato:*

- a. Nell'edificio rurale seicentesco, accanto alla ricomposizione architettonica della sezione in crollo sono ammessi esclusivamente interventi di carattere conservativo delle valenze spaziali ed architettoniche, delle strutture e della materia delle superfici originali, provvedendo con le tecniche specifiche relative ai consolidamenti strutturali e tessiturali ed alla loro reintegrazione.*
- b. E' esclusa la realizzazione del "cappotto coibentante", in quanto altera i valori spazio-compositivi e materici.*
- c. Non sono ammessi interventi tecnologici sottotraccia sulle murature originali.*

*17. Venga rispettato quanto prescritto dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto nel parere n. 5827 del 26/03/2012 trasmesso dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, ed in particolare quanto di seguito riportato:*

- a. Considerato che i lavori in esame, ricadono in zone che, sebbene non gravate da vincoli archeologici ai sensi del D.Lgs. 42/2004, sono da considerarsi a rischio archeologico, l'intervento sia sottoposto alla procedura preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 96 del D.Lgs. 163/2006.*
- b. Preventivamente all'apertura dei cantieri venga effettuata in tutte le aree interessate dall'opera in progetto, un'accurata ricognizione di superficie, eventualmente integrata da prospezioni geofisiche e geotermiche. In ogni caso dovranno essere effettuati saggi archeologici preventivi con escavatore e con assistenza di operatori specializzati in campo archeologico, tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area oggetto di intervento.*
- c. Qualora si rinvenissero stratificazioni di interesse archeologico, sarà necessario procedere ad un'indagine stratigrafica estensiva in modo da permettere la valutazione della natura e consistenza dei resti e stabilire le più opportune misure di tutela. I successivi interventi che comporteranno opere di scavo dovranno essere effettuati con assistenza archeologica continua, con la previsione di indagini archeologiche in estensione delle strutture antiche eventualmente emerse e la possibilità di emissione di ulteriori provvedimenti di tutela, ai sensi del D.Lgs. 42/2004.*
- d. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico dovrà essere condotta, in tutte le fasi operative, sotto la direzione scientifica della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto.*

*18. Prima dell'inizio dei lavori, si provveda alla valutazione previsionale di impatto acustico da sottoporre a parere preventivo ARPAV, con successiva verifica in condizioni di esercizio.*

*19. Fase di cantiere:*

- a. Deve essere garantita la pulizia da fango o polveri dei mezzi d'opera di cantiere in uscita dall'impianto.*
- b. Gli automezzi che trasportano materiali polverulenti da e per il cantiere devono essere dotati di copertura.*
- c. Deve essere garantita in cantiere la presenza di un sistema per la bagnatura dei cumuli di terra per contenere la formazione di polveri.*

- d. *Deve essere richiesta al Comune di Padova la deroga ai limiti di rumorosità per la fase di cantiere.*
20. *Gli automezzi di trasporto di rifiuti liquidi al depuratore e i mezzi di trasporto materiali durante la fase di cantiere dovranno rispettare lo standard minimo qualitativo di omologazione Euro 4. Durante i lavori siano messe in atto tutte le misure atte a evitare inquinamenti da parte di oli, carburanti, sostanze pericolose in genere, nonché tutte le precauzioni che possono comunque ridurre gli effetti di eventuali sversamenti accidentali.*
21. *Deve essere effettuata una indagine fonometrica post operam entro 3 mesi dall'inizio attività.*

Si evidenzia altresì, che nel parere di cui sopra, la medesima Commissione Regionale V.I.A., integrata ai sensi dell'art. 23 della L.R. 10/99, ha deciso di rinviare l'ulteriore votazione in merito all'approvazione del progetto e all'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, evidenziando nel citato parere n. 349 del 18/04/2012 una carenza in merito a dati e parametri funzionali relativamente alle linee datate ZIP e BIO e a sezioni della linea fanghi.

A seguito dell'esame delle integrazioni progettuali trasmesse dal proponente ed acquisite in data 12/06/2012 con prot. 273827 e di quanto precedentemente esposto, si ritiene che i lavori afferenti alla "Progettazione preliminare e definitiva del completamento ed ampliamento dell'Impianto di depurazione di Ca' Nordio a Padova.", possano essere considerati in linea per l'espressione di un parere favorevole finale per quanto attiene l'approvazione del Progetto Definitivo, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 10/99.

Si evidenzia in proposito che il Progetto Definitivo, comprensivo delle integrazioni presentate in corso di istruttoria e dell'ulteriore documentazione acquisita in data 12/06/2012 con prot. 273827, è stato redatto in conformità alle normative attualmente in vigore che regolano la materia, con riferimento all'art. 93 del D.Lgs. 163/2006 e ed in particolare all'art. 25 del D.P.R. 554/1999 e ss.ii.mm., per quanto attiene ai contenuti ed agli elaborati progettuali.

In riferimento alla compatibilità paesaggistica dell'intervento, si richiama inoltre il parere favorevole n. 5827 del 26/03/2012 trasmesso dalla Direzione Regionale Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, si propone per l'intervento in oggetto l'espressione di parere favorevole in merito al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui al comma 9 dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui al citato parere che vengono integralmente recepite.

Conseguentemente si propone l'espressione di un parere favorevole per il progetto in oggetto, anche per quanto attiene al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii..

Inoltre, in considerazione del fatto che, dall'esame delle integrazioni progettuali acquisite in data 12/06/2012 con prot. 273827, alcune prescrizioni di cui al parere n. 349 del 18/04/2012, con la quale la Commissione Regionale V.I.A. ha espresso parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto, dando atto della non necessità della procedura di valutazione di incidenza per il progetto in oggetto, risultano superate, si ritiene opportuno provvedere contestualmente ad un aggiornamento di tali prescrizioni, secondo le modalità di seguito indicate, facendo salvo quanto altro riportato nel citato parere n. 349 del 18/04/2012.

Nello specifico si ritiene

- di eliminare le prescrizioni:
    - 4) *Nella redazione del progetto definitivo, o al momento in cui verranno definite le tecnologie non ancora descritte in dettaglio nella documentazione progettuale presentata (paragrafo 3 dell'elaborato "Relazione integrativa a riscontro della richiesta di chiarimenti ed integrazioni" acquisito con prot. n. 485901/63.01.07 del 19/10/2011, e paragrafi 2 e 3 dell'elaborato "Integrazioni gennaio 2012", acquisito con prot. 485901/63.01.07 del 19/10/2012), il progetto dovrà essere corredato da completi bilanci di materia ed energia, nonché dalla illustrazione del processo e dalla descrizione delle apparecchiature impiegate.*
- 21) *Deve essere effettuata una indagine fonometrica post operam entro 3 mesi dall'inizio attività.*

- di modificare la prescrizione:
  - 2) *Nella redazione del progetto definitivo venga garantita la costanza delle prestazioni ambientali dichiarate, in particolare per quanto riguarda la qualità dello scarico ed il rispetto dei limiti di cui all'allegato A Tab. 1 Colonna C delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.A., approvato con D.C. R. n. 107 del 05/12/2009, e di quanto previsto dall'art. 25 delle Norme Tecniche stesse per le aree sensibili e i relativi bacini scolanti.*

nel seguente modo:

*Venga garantita la costanza delle prestazioni ambientali, in particolare per quanto riguarda la qualità dello scarico ed il rispetto dei limiti di cui all'allegato A Tab. 1 Colonna C delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.A., approvato con D.C. R. n. 107 del 05/12/2009, e di quanto previsto dall'art. 25 delle Norme Tecniche stesse per le aree sensibili e i relativi bacini scolanti.*

e la prescrizione:

*18. Prima dell'inizio dei lavori, si provveda alla valutazione previsionale di impatto acustico da sottoporre a parere preventivo ARPAV, con successiva verifica in condizioni di esercizio.*

nel seguente modo:

*Prima dell'inizio dei lavori, si provveda alla valutazione previsionale di impatto acustico da sottoporre a parere preventivo ARPAV, con successiva verifica in condizioni di esercizio tramite indagine fonometrica post operam entro 3 mesi dall'inizio attività.*

- di aggiungere la seguente prescrizione:

*Va richiesta all'unità di progetto del Genio Civile di Padova eventuale nulla osta idraulico ai sensi dell'art. 96 del R.D. 523/1904 per lavori in fascia di rispetto idraulico, nonché eventuale concessione per l'uso di aree demaniali in gestione al Genio Civile.*

## **VALUTAZIONI CONCLUSIVE**

Tutto ciò premesso, la Commissione Regionale VIA, presenti tutti i suoi componenti, ad eccezione del Vicepresidente, Dott. Alessandro Benassi, e dell'Arch. Cristiano Paro, componente esperto, facendo salvo quant'altro riportato nel parere n. 349 del 18/04/2012, esprime all'unanimità

### **parere favorevole**

all'aggiornamento delle prescrizioni di cui al parere n. 349 del 14/04/2012, subordinatamente alle quali è stato espresso il parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in oggetto, dando atto della non necessità della procedura di valutazione di incidenza, che vengono così modificate:

## **PRESCRIZIONI**

1. Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera proposta, salvo diverse prescrizioni e raccomandazioni sotto specificate.

2. Venga garantita la costanza delle prestazioni ambientali, in particolare per quanto riguarda la qualità dello scarico ed il rispetto dei limiti di cui all'allegato A Tab. 1 Colonna C delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.A., approvato con D.C. R. n. 107 del 05/12/2009, e di quanto previsto dall'art. 25 delle Norme Tecniche stesse per le aree sensibili e i relativi bacini scolanti.
3. In conformità a quanto previsto dal c. 1 dell'art. 23 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, trattandosi di impianto di potenzialità superiore a 10.000 ab. eq. situato ad una distanza dalla costa inferiore ai 50 km, la disinfezione dovrà attivarsi obbligatoriamente almeno per il periodo di campionamento e analisi delle acque destinate alla balneazione. Ai sensi del c. 3 del medesimo articolo a partire dall'8/12/2012 è vietato l'utilizzo di sistemi di disinfezione che impiegano Cloro gas o Ipoclorito .
4. In presenza di variazioni significative delle tecnologie previste ed illustrate, in ragione di mutate scelte gestionali o progettuali, dovrà esserne data tempestiva comunicazione ai competenti uffici regionali, corredata da una relazione che descriva la costanza delle prestazioni ambientali dichiarate nel progetto, in particolare per quanto riguarda la qualità dello scarico.
5. In presenza di variazioni significative alle condizioni al contorno previste dal progetto, quali ad esempio quantità e qualità dei reflui e dei rifiuti in ingresso, dovrà esserne data tempestiva comunicazione ai competenti uffici regionali, corredata da una relazione che descriva la costanza delle prestazioni ambientali dichiarate nel progetto, in particolare per quanto riguarda la qualità dello scarico.
6. La portata dei reflui provenienti dalla zona sud di Padova (Guizza, Albignasego e Voltabarozzo, ecc.), sollevata ed avviata all'impianto di Ca' Nordio, dovrà rispettare la normativa regionale e non essere inferiore a 3 Qm (con Qm = 205 L/s come riportato nella relazione progettuale).
7. La sezione di impianto di trattamento "bottini" dovrà essere attrezzata con efficiente sistema di abbattimento delle emissioni maleodoranti, che dovrà essere realizzato ed entrare in esercizio al più presto, a salvaguardia della salute del personale addetto.
8. L'impianto sia dotato di un sistema di gestione delle acque meteoriche al fine di limitare, se necessario, i picchi di afflusso al corpo recettore, in accordo con l'Ente gestore dello stesso, nonché garantire il trattamento delle acque di dilavamento provenienti dalle porzioni di impianto che siano soggette al rilascio di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente, in conformità a quanto previsto dall'art. 39 delle Norme Tecniche del Piano di Tutela delle Acque.
9. L'impianto dovrà essere dotato di tutti i sistemi di salvaguardia di cui al D.Lgs. 81/2008 s.m.i..
10. Le terre e rocce da scavo dovranno essere gestite nel rispetto della D.G.R. n. 2424/08 e della D.G.R. 794/09.
11. I fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue dovranno essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente sul recupero/smaltimento rifiuti.
12. Dovrà essere acquisito il permesso di costruire per il nuovo edificio direzionale e per la ristrutturazione dell'edificio rurale da destinarsi a percorso museale.
13. La barriera arborea prevista lungo tutto il perimetro dovrà essere di larghezza pari ad almeno 10 metri nei tratti ove possibile. Per l'impianto di tale vegetazione venga data priorità all'utilizzo di essenze provenienti da vivai certificati dalla Regione, conformemente ai disposti di cui alla D.G.R. n. 3263 del 15/10/2004.
14. Lungo l'area su cui insiste il l'edificio rurale, si ritiene opportuno creare una barriera a verde lungo i tre lati del perimetro (lasciando libero il lato nord verso l'area di ampliamento), attraverso la formazione di un'adeguata fascia a verde costituita da una siepe di arbusti con inserimento di piante di medio/alto fusto, di larghezza non inferiore a 5,00 metri, attraverso essenze di cui al punto precedente.
15. Venga rispettato quanto prescritto dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso nel parere n. 5827 del 26/03/2012



trasmesso dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, ed in particolare quanto di seguito riportato:

- a. Nell'edificio rurale seicentesco, accanto alla ricomposizione architettonica della sezione in crollo sono ammessi esclusivamente interventi di carattere conservativo delle valenze spaziali ed architettoniche, delle strutture e della materia delle superfici originali, provvedendo con le tecniche specifiche relative ai consolidamenti strutturali e tessiturali ed alla loro reintegrazione.
  - b. E' esclusa la realizzazione del "cappotto coibentante", in quanto altera i valori spazio-compositivi e materici.
  - c. Non sono ammessi interventi tecnologici sottotraccia sulle murature originali.
16. Venga rispettato quanto prescritto dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto nel parere n. 5827 del 26/03/2012 trasmesso dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, ed in particolare quanto di seguito riportato:
- a. Considerato che i lavori in esame, ricadono in zone che, sebbene non gravate da vincoli archeologici ai sensi del D.Lgs. 42/2004, sono da considerarsi a rischio archeologico, l'intervento sia sottoposto alla procedura preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 96 del D.Lgs. 163/2006.
  - b. Preventivamente all'apertura dei cantieri venga effettuata in tutte le aree interessate dall'opera in progetto, un'accurata ricognizione di superficie, eventualmente integrata da prospezioni geofisiche e geotermiche. In ogni caso dovranno essere effettuati saggi archeologici preventivi con escavatore e con assistenza di operatori specializzati in campo archeologico, tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area oggetto di intervento.
  - c. Qualora si rinvenissero stratificazioni di interesse archeologico, sarà necessario procedere ad un'indagine stratigrafica estensiva in modo da permettere la valutazione della natura e consistenza dei resti e stabilire le più opportune misure di tutela. I successivi interventi che comporteranno opere di scavo dovranno essere effettuati con assistenza archeologica continua, con la previsione di indagini archeologiche in estensione delle strutture antiche eventualmente emerse e la possibilità di emissione di ulteriori provvedimenti di tutela, ai sensi del D.Lgs. 42/2004.
  - d. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico dovrà essere condotta, in tutte le fasi operative, sotto la direzione scientifica della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto.
17. Prima dell'inizio dei lavori, si provveda alla valutazione previsionale di impatto acustico da sottoporre a parere preventivo ARPAV, con successiva verifica in condizioni di esercizio tramite indagine fonometrica post operam entro 3 mesi dall'inizio attività.
18. Fase di cantiere:
- a. Deve essere garantita la pulizia da fango o polveri dei mezzi d'opera di cantiere in uscita dall'impianto.
  - b. Gli automezzi che trasportano materiali polverulenti da e per il cantiere devono essere dotati di copertura.
  - c. Deve essere garantita in cantiere la presenza di un sistema per la bagnatura dei cumuli di terra per contenere la formazione di polveri.
  - d. Deve essere richiesta al Comune di Padova la deroga ai limiti di rumorosità per la fase di cantiere.
19. Gli automezzi di trasporto di rifiuti liquidi al depuratore e i mezzi di trasporto materiali durante la fase di cantiere dovranno rispettare lo standard minimo qualitativo di omologazione Euro 4. Durante i lavori siano messe in atto tutte le misure atte a evitare inquinamenti da parte di oli,

carburanti, sostanze pericolose in genere, nonché tutte le precauzioni che possono comunque ridurre gli effetti di eventuali sversamenti accidentali.

20. Va richiesta all'unità di progetto del Genio Civile di Padova eventuale nulla osta idraulico ai sensi dell'art. 96 del R.D. 523/1904 per lavori in fascia di rispetto idraulico, nonché eventuale concessione per l'uso di aree demaniali in gestione al Genio Civile.

La medesima Commissione Regionale VIA, integrata ai sensi dell'art. 23 della L.R. 10/99, con dal rappresentante del Presidente della Provincia di Padova, e dal Dirigente della Direzione Regionale Tutela Ambiente - Servizio Idrico Integrato (assenti il Dirigente Responsabile della Tutela Ambientale della Provincia di Padova, il Sindaco del Comune di Padova, il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio, il Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS, VINCA e NUVV) - Servizio Pianificazione Ambientale, il Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Genio Civile di Padova ed il Dirigente Regionale dell'Unità Periferica Servizio Forestale di Padova e Rovigo), tenuto conto del parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale di cui al parere n. 349 del 18/04/2012 e del parere favorevole alla modifica delle prescrizioni di cui sopra, esaminati gli elaborati sotto il profilo tecnico ed economico per una spesa complessiva di 44.980.000,00 euro ed il cronoprogramma degli interventi allegato al progetto, facendo salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nullaosta, assenti di ulteriori enti e/o amministrazioni competenti, esprime altresì a maggioranza dei presenti, con il voto contrario del rappresentante della Direzione Tutela Ambiente – Servizio Idrico Integrato

#### **parere favorevole**

all'approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, ed ad rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni precedentemente indicate.

Il Segretario della  
Commissione V.I.A.  
*Eva Maria Lunger*

Il Presidente della  
Commissione V.I.A.  
*Ing. Silvano Vernizzi*

Il Dirigente  
Unità Complessa V.I.A.  
*Dott.ssa Gisella Penna*

VISTO:  
Il Vicepresidente della  
Commissione V.I.A.  
*Dott. Alessandro Benassi*